



Associazione Direttori Amministrativi
delle Istituzioni Scolastiche
Torino e Asti

Articolo pubblicato in data 11 gennaio 2014
sul sito www.acadis.it
nell'area "LA PAROLA ALL'ESPERTO"

LA PENALIZZAZIONE SULLA PENSIONE A CHI SI RITIRA PRIMA DEI 62 ANNI *Permessi e congedi legge 104 non decurtano l'assegno pensionistico*

di **giuliano coan*

Si ritorna sull'argomento perché l'articolo precedente, è modificato dalla **legge di stabilità 2014**, che ha ricompreso anche i permessi ex, legge 104/92 tra le assenze dal lavoro che valgono ai fini della non riduzione della pensione.

A seguito della riforma previdenziale Monti- Fornero, riassumiamo, qualora si abbiano i requisiti contributivi richiesti, è consentito andare in pensione anticipata ma con una riduzione dell'assegno se il lavoratore ha un'età inferiore a 62 anni.

Sono interessati solo ed esclusivamente quei lavoratori che accedono alla pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica e che maturano il diritto dopo il 31.12.2011. -

I requisiti, dal 2013, sono pari a 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini ma saranno ulteriormente incrementati dal 2014 di un altro mese.

La decurtazione è applicata sul montante retributivo (quota A e quota B) ed è pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e tale riduzione è elevata a due punti percentuali per ogni successivo anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.(es. 58 anni di età la decurtazione è del 6%).

L'eccezione sulla anzianità contributiva

Il decreto legge 216/2011 ha previsto un'eccezione al taglio dell'assegno per chi matura i requisiti contributivi entro il 2017.

Nessun taglio, se l'anzianità contributiva è determinata solo da prestazione effettiva di lavoro, servizio militare, astensione obbligatoria per maternità, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria, riscatto ex art.13 legge 1338/62 finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia poiché trattasi di contribuzione per la quale è stata accertata lo svolgimento di attività lavorativa. Il Dl 101/213 ha incluso anche i contributi figurativi per donazioni di sangue e congedo parentale. La legge di stabilità 2014, infine, ha aggiunto i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo trentatré della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Restano esclusi, e si ribadisce, ancorché utili a tutti gli effetti per il diritto e la misura della pensione,

il riscatto: della decorrenza giuridica, dei periodi di studio, di taluni periodi non lavorati, del congedo straordinario per gravi motivi familiari.

Gennaio 2014

**consulente in diritto
previdenziale e docente in materia. Autore di studi
e pubblicazioni*